



*Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life*  
(Fondazione)

# Regolamento in materia d'investimenti

**Entrata in vigore: 1° luglio 2018**

# 1 Principi

## Art. 1 Scopo

- 1- Il presente regolamento fissa gli obiettivi e i principi nonché l'organizzazione dell'investimento del patrimonio della fondazione e delle opere di previdenza. Definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti dell'azionista della fondazione e prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare l'articolo 48f-48h OPP 2 (lealtà nella gestione patrimoniale).
- 2- L'investimento e la gestione del patrimonio di previdenza si basano sulle disposizioni applicabili della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2).

## Art. 2 Obiettivi d'investimento

- 1- L'investimento del patrimonio garantisce che il rendimento totale, unitamente ai contributi, assicurino a lungo termine l'adempimento delle prestazioni delle opere di previdenza affiliate o della fondazione.
- 2- Gli obiettivi in materia di politica d'investimento "liquidità", "sicurezza" e "ricavi" vanno commisurati alle esigenze delle condizioni attuariali. Occorre tenere debito conto della capacità di rischio del portafoglio di persone assicurate.
- 3- La liquidità va pianificata in modo tale che le opere di previdenza o la fondazione siano in grado di adempire in qualsiasi momento, entro i termini previsti, ai propri obblighi finanziari. Inoltre, per il mantenimento della liquidità occorre considerare anche la situazione sul mercato monetario e dei capitali.

# 2 Gestione patrimoniale

## Art. 3 Amministrazione della singola opera di previdenza; condizioni quadro della fondazione

- 1- La fondazione amministra ogni opera di previdenza separatamente dalle altre. Essa provvede affinché i patrimoni di previdenza vengano investiti separatamente e che venga stilato un relativo bilancio. L'attivo dev'essere valutato al giorno determinante per il bilancio.
- 2- L'investimento del patrimonio di previdenza avviene separatamente per ogni singola opera di previdenza. Nell'ambito delle presenti disposizioni, l'opera di previdenza decide in merito alla strategia d'investimento e alla sua concretizzazione.
- 3- L'ampliamento delle possibilità d'investimento di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2 è ammesso, purché l'osservanza dell'accuratezza, della sicurezza e della ripartizione dei rischi di cui all'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2 sia comprovata in modo conclusivo nell'allegato al calcolo delle specifiche opere di previdenza.
- 4- Agli investimenti alternativi di cui all'art. 53 cpv. 1 lett. e OPP 2 si applica la seguente limitazione: gli investimenti sono ammessi unicamente tramite investimenti collettivi ampiamente diversificati, controllati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) o dalla FINMA.

- 5- I seguenti investimenti patrimoniali non sono ammessi:
  - a) investimenti diretti in immobili
  - b) investimenti presso il datore di lavoro
  - c) concessione di mutui ipotecari (è, tuttavia, ammesso l'impiego di analoghi investimenti collettivi).
- 6- Il prestito di titoli per migliorare il reddito ("Securities Lending") è consentito solo nell'ambito di investimenti collettivi.
- 7- Gli accordi di riacquisto sono ammessi solo all'interno di investimenti collettivi.

## Art. 4 Patrimonio dell'opera di previdenza

- 1- Il patrimonio dell'opera di previdenza è composto del capitale vincolato e di quello non vincolato.
- 2- Il capitale vincolato comprende gli oneri dell'opera di previdenza risultanti dall'erogazione delle prestazioni regolamentari e di quelle previste dalla legge.
- 3- Il capitale non vincolato è composto delle riserve di perequazione, delle riserve dei contributi del datore di lavoro e degli altri capitali non vincolati (fondi liberi).
- 4- Previo accordo della fondazione, la commissione amministrativa può utilizzare il rimanente capitale non vincolato per migliorare le prestazioni di previdenza, tenendo conto degli investimenti.

## Art. 5 Determinazione della strategia d'investimento

- 1- La commissione amministrativa fissa la strategia d'investimento sulla base dell'analisi Asset Liability. Occorre verificare regolarmente la strategia d'investimento e, all'occorrenza, adeguarla.
- 2- Pertanto, occorre vegliare affinché non vengano assunti rischi eccessivi e sia garantita una diversificazione adeguata degli investimenti. Inoltre, occorre osservare i seguenti fattori:
  - a) struttura d'età delle persone assicurate
  - b) grado di copertura e riserve di perequazione dell'opera di previdenza
  - c) futura evoluzione della ditta e del portafoglio di persone assicurate
  - d) riserve tecniche
  - e) fabbisogno di rendimento
  - f) fabbisogno di liquidità
- 3- Un cambiamento della strategia d'investimento può avvenire nell'ambito delle direttive menzionate nel contratto di adesione, informando per iscritto la commissione amministrativa. Se e in quale misura sia possibile cambiare la strategia d'investimento dipende dall'ammontare del capitale di previdenza di un'opera di previdenza e dalle riserve di perequazione disponibili.
- 4- La gerenza verifica ogni analisi Asset Liability e ogni adeguamento della strategia d'investimento. Pertanto, verifica in particolare la compatibilità della strategia d'investimento selezionata con la capacità di rischio delle opere di previdenza e la corrispondenza tra rendimento atteso e rendimento target necessario (analisi Asset Liability).
- 5- Se il rendimento target necessario non viene raggiunto con il rendimento atteso del modello d'investimento selezionato o se un cambiamento della capacità di rischio di un'opera di previdenza richiede la modifica del modello d'investimento, la fondazione può conferire all'opera di previdenza disposizioni vincolanti.
- 6- La gerenza verifica la concretizzazione della strategia d'investimento di ogni singola opera di previdenza. Pertanto, esamina in particolare la compatibilità della variante

selezionata con il presente regolamento in materia d'investimenti.

- 7- La gerenza verifica il risultato dell'investimento del patrimonio, dei singoli veicoli d'investimento e il grado di copertura di ogni opera di previdenza almeno una volta all'anno (al 31 dicembre nonché in occasione di eventi speciali) e, in caso di mancato adempimento dell'obiettivo d'investimento, adotta le misure necessarie. Vi rientrano i colloqui con i gestori patrimoniali interessati e successivamente - in caso di mancato miglioramento dei risultati d'investimento - la raccomandazione di nuovi veicoli d'investimento all'attenzione del consiglio di fondazione. La gerenza inoltra un rapporto alle opere di previdenza e in caso di copertura insufficiente monitora l'adozione di misure di risanamento conformi alla legge.
- 8- La fondazione e il gestore patrimoniale sono autorizzati a differire fino a sei mesi l'esecuzione delle decisioni d'investimento prese dalla commissione amministrativa ed eventualmente a rifiutarle ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 OPP 2.
- 9- La commissione amministrativa si assume la responsabilità per i rischi derivanti dalle sue decisioni d'investimento e dalle istruzioni da essa impartite. Le perdite risultanti dall'investimento del patrimonio dell'opera di previdenza vanno esclusivamente a carico del patrimonio dell'opera di previdenza in questione.

## Art. 6 Attuazione della strategia d'investimento

- 1- Per la concretizzazione della strategia d'investimento sono disponibili le seguenti varianti:

### Variante "standard"

L'opera di previdenza opta per un gruppo d'investimento misto della gamma di offerte della fondazione. La gamma comprende gruppi d'investimento delle tre seguenti fondazioni d'investimento:

Fondazione d'investimento	Fondazione d'investimento	Fondazione d'investimento
Swiss Life	UBS	Credit Suisse
LPP-Mix 15	LPP-25	Mixta-LPP 25
LPP-Mix 25	LPP-40	Mixta-LPP 25
LPP-Mix 35		Mixta-LPP 45
LPP-Mix 45		

### Variante "Individuale con rebalancing"

L'opera di previdenza sceglie investimenti collettivi dell'universo d'investimento della fondazione. L'universo d'investimento è composto da investimenti collettivi dei tre offerenti Swiss Life, UBS e Credit Suisse. In caso di afflussi e deflussi di mezzi finanziari di notevole entità, risp. una volta al mese almeno, il deposito viene adeguato in modo tale da armonizzare di nuovo con la strategia d'investimento dell'opera di previdenza (rebalancing).

### Variante "Individuale con mandato"

La determinazione e l'attuazione concrete nonché i costi della strategia d'investimento individuale vengono disciplinati in un accordo a parte fra la fondazione, l'opera di previdenza e il gestore patrimoniale. Vengono utilizzati esclusivamente strumenti d'investimento collettivi provenienti dall'universo d'investimento della fondazione. Possibili gestori patrimoniali: Swiss Life Asset Management, UBS e Credit Suisse.

- 2- La strategia d'investimento e la sua concretizzazione (variante "Standard", variante "Individuale con rebalancing" o variante "Individuale con mandato") vengono fissate in un modello d'investimento per singola opera di previdenza, tenendo conto le condizioni quadro della fondazione conformemente agli artt. 3 e 5. La commissione amministrativa prende la decisione concernente la strategia d'investimento e la sua

concretizzazione e la comunica per iscritto alla gerenza. La variante "Individuale" prevede inoltre la conclusione di un mandato di gestione patrimoniale tra il gestore patrimoniale e la fondazione, in osservanza dell'art 48f OPP 2.

## Art. 7 Riserve di perequazione

- 1- La seguente tabella mostra gli investimenti collettivi con strategie d'investimento Standard, incluse le rispettive riserve di perequazione target:

Investimenti collettivi con strategie d'investimento Standard	Riserva di perequazione mirata (in % del capitale di previdenza)
Swiss Life LPP-Mix 15	6,5%
Swiss Life LPP-Mix 25	10,00%
Swiss Life LPP-Mix 35	15,00%
Swiss Life LPP-Mix 45	20,00%
UBS AST 2 LPP-25 Active Plus	10,00%
UBS AST 2 LPP-40 Active Plus	17,50%
CSA 2 Mixta-LPP 25	10,00%
CSA 2 Mixta-LPP 35	15,00%
CSA 2 Mixta-LPP 45	20,00%

- 2- Le riserve di perequazione target riportate sono state calcolate in base al regolamento per la determinazione di accantonamenti e riserve nell'ambito del "metodo value at risk" e tenuto conto dei seguenti fattori:
  - volatilità storiche (rischio) e correlazioni delle categorie d'investimento
  - reddito previsto delle categorie d'investimento
  - una probabilità d'inadempienza dello 0,5% per LPP-Mix 15 e LPP-Mix 25 da un'osservazione annuale
  - una probabilità d'inadempienza dello 0,1% per LPP-Mix 35 e LPP-Mix 45 da un'osservazione annuale.
- 3- L'ammontare della riserva di perequazione mirata della singola opera di previdenza viene stabilito nella decisione della commissione amministrativa relativa all'investimento patrimoniale della relativa opera di previdenza.
- 4- Il comitato di direzione considera la composizione degli investimenti e dalla tabella in alto e deduce l'ammontare della riserva di perequazione mirata.

## Art. 8 Investimento del restante patrimonio della fondazione da parte del consiglio di fondazione

Per la gestione del patrimonio rimanente della fondazione (patrimonio complessivo al netto della somma dei valori patrimoniali delle opere di previdenza) si applicano per analogia le presenti disposizioni. In questo contesto la fondazione può incaricare uno o più gestori patrimoniali. Le prescrizioni strategiche per l'amministrazione di questi fondi nonché dei margini tattici vengono fissate dal consiglio di fondazione (cfr. Appendice I).

## 3 Organizzazione, procedura e monitoraggio

### Art. 9 Organizzazione direttiva

L'organizzazione direttiva della fondazione nell'ambito della gestione patrimoniale comprende i tre seguenti livelli:

- a) Consiglio di fondazione
- b) Commissione amministrativa
- c) Gestione

### Art. 10 Consiglio di fondazione

Quale organo supremo della fondazione, il consiglio di fondazione ha la responsabilità generale per la gestione patrimoniale. In questo contesto gli competono in particolare le seguenti mansioni:

- definizione degli obiettivi e dei principi in materia di gestione patrimoniale, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso
- approvazione del regolamento in materia d'investimenti come pure decisione in merito a eventuali ampliamenti di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2
- approvazione degli investimenti collettivi e dei gestori patrimoniali disponibili
- responsabilità per l'investimento del patrimonio della fondazione (art. 8)

### Art. 11 Commissione amministrativa

In funzione di organo dirigente dell'opera di previdenza, la commissione amministrativa è responsabile per l'investimento del patrimonio dell'opera di previdenza. Alla commissione amministrativa competono in particolare i seguenti compiti e obblighi:

- determinazione della strategia d'investimento (art. 5)
- decisione sulla concretizzazione della strategia d'investimento ed eventuale conferimento di un mandato di gestione patrimoniale (art. 6)
- monitoraggio dell'investimento del patrimonio dell'opera di previdenza (art. 15)
- adozione delle misure necessarie in caso di copertura insufficiente dell'opera di previdenza (art. 15 cpv. 3)
- informazione regolare delle persone assicurate sulla situazione patrimoniale dell'opera di previdenza (art. 15 cpv. 1 lett. a)

### Art. 12 Gerenza

La gerenza è l'organo centrale di monitoraggio, coordinamento e monitoraggio. Le competono segnatamente i seguenti compiti:

- monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari
- garanzia della pianificazione e del controllo della liquidità
- assegnazione dei mezzi dell'opera di previdenza da investire
- attuazione di analisi Asset Liability per le opere di previdenza (art. 4 cpv. 1 e 4)
- verifica della concretizzazione della strategia d'investimento scelta (art. 4 cpv. 6)
- verifica del risultato dell'investimento del patrimonio, dei singoli veicoli d'investimento e del grado di copertura delle opere di previdenza (art. 4 cpv. 7)
- esercizio dei diritti dell'azionista conformemente alle prescrizioni del consiglio di fondazione (art. 13)
- gestione della contabilità titoli
- informazione periodica delle opere di previdenza e del consiglio di fondazione in merito agli investimenti patrimoniali (art. 15 cpv. 2)

La gerenza può delegare singoli compiti a un terzo.

### Art. 13 Esercizio dei diritti dell'azionista

- 1- Al consiglio di fondazione compete la responsabilità di vegliare, affinché i diritti di voto vengano esercitati nell'interesse delle persone assicurate.
- 2- Il diritto di voto per le proposte annunciate dev'essere esercitato almeno nel caso dei seguenti punti:
  - elezioni dei membri del consiglio d'amministrazione
  - elezioni del presidente del consiglio d'amministrazione
  - elezioni dei membri del comitato di retribuzione
  - elezione del rappresentante indipendente
  - le disposizioni statutarie secondo l'art. 2 OReSA
  - i voti secondo le retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (art. 18 OReSA) e le retribuzioni vietate nel gruppo (art. 21 cifra 3 OReSA).
- 3- I diritti di voto devono essere esercitati nell'interesse delle persone assicurate presso la fondazione. Pertanto, occorre dare la priorità alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza. Alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza affiliate contribuisce un'azione, se l'evoluzione del valore di quest'ultima, tenuto conto delle distribuzioni, è superiore alla media a lungo termine. Il comportamento di voto deve consentire all'impresa di garantire durevolmente l'evoluzione superiore alla media dell'azione.
- 4- Le proposte del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale perseguono, di regola, questi interessi economici. Pertanto, nell'esercizio dei diritti di voto occorre accogliere le proposte del consiglio d'amministrazione, nella misura in cui nell'impresa non sussistano eventi straordinari, proposte atipiche del consiglio d'amministrazione o proposte relative a retribuzioni abusive. In tali casi il consiglio di fondazione decide in merito al comportamento di voto prima dell'assemblea generale a prescindere dalle proposte del consiglio d'amministrazione. Esso ha la facoltà di optare per l'astensione dal voto per determinati oggetti all'ordine del giorno.
- 5- Il consiglio di fondazione decide in merito al suo comportamento di voto tramite delibera.
- 6- Il consiglio di fondazione ha il diritto di farsi rappresentare dal rappresentante indipendente nell'adempimento dell'obbligo di voto.
- 7- Nel rapporto di gestione, il consiglio di fondazione rende conto annualmente, in una relazione di sintesi, sul suo comportamento di voto. Esso rende pubblico in modo dettagliato il comportamento di voto, se non segue le proposte del consiglio d'amministrazione o se si astiene dal voto.

### Art. 14 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

- 1- Le persone incaricate della gestione patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività commerciale ineccepibile. Esse sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e devono tutelare gli interessi degli assicurati della fondazione nello svolgimento dell'attività. Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono elencate nell'appendice II.
- 2- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono essere abilitate a tale scopo e garantire l'osservanza degli articoli 51b cpv. 1 LPP e 48g-48l OPP 2.
- 3- Gli avvicendamenti di personale nella gestione patrimoniale nonché la conclusione della verifica della garanzia di irrepreensibilità in materia di lealtà e integrità delle nuove persone responsabili devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Per le persone esterne occorre notificare solo i cambiamenti delle parti contraenti

(istituti finanziari). Per contro, non devono essere notificati i cambiamenti delle persone fisiche (dipendenti di istituti finanziari).

- 4- Le persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o gli aventi economicamente diritto delle imprese incaricate di queste mansioni non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.
- 5- I contratti di gestione patrimoniale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la fondazione.
- 6- In caso di negozi giuridici importanti (in particolare stipule di convenzioni global custody, stipule di contratti nella gestione patrimoniale o immobiliare nonché consulenza finanziaria, acquisto o vendita di immobili detenuti direttamente) con persone vicine, occorre richiedere offerte alternative. Pertanto, l'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.
- 7- Affari per conto proprio: Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della fondazione. In particolare, non sono autorizzate a:
  - sfruttare la conoscenza di mandati della fondazione per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front / parallel / after running);
  - compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla fondazione e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
  - modificare la composizione dei depositi della fondazione in assenza di un interesse economico di quest'ultima.
- 8- Cessione di vantaggi patrimoniali: le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente alla fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la fondazione.

Le direttive concernenti i regali di poco valore sono definite nell'appendice III.

#### 9- Obbligo di comunicare

- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.
  - Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta al consiglio di fondazione in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2.
- 10 - Possono essere incaricate di investire e gestire il patrimonio di previdenza soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:
- le banche secondo la Legge sulle banche
  - i commercianti di valori mobiliari secondo la Legge sulle borse
  - le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la Legge sugli investimenti collettivi

- le imprese di assicurazione secondo la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
- gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza analoga di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta.

### Art. 15 Controlling e reporting

- 1- Alla commissione amministrativa incombono i seguenti compiti:
  - a) verifica del bilancio e del conto economico dell'opera di previdenza annuale
  - b) informazione della fondazione in merito a sviluppi e cambiamenti aziendali che possono influire sulla strategia d'investimento (ristrutturazioni, fusioni, ecc.)
  - c) informazione delle persone assicurate in merito alla situazione patrimoniale dell'opera di previdenza.
- 2- A questo scopo, la commissione amministrativa riceve dalla gerenza almeno una volta l'anno una relazione sull'effettiva situazione finanziaria dell'opera di previdenza, in particolare in merito al grado di copertura della stessa. Nel caso delle varianti d'investimento "Standard" e "Individuale con rebalancing", la commissione amministrativa può informarsi almeno ogni tre mesi, tramite i fact sheet delle fondazioni d'investimento, in merito all'andamento degli investimenti patrimoniali.
- 3- Preso atto di queste relazioni, la commissione amministrativa adotta le seguenti misure:
  - a) verifica periodica della strategia d'investimento
  - b) definizione di eventuali misure di risanamento
- 4- Riguardo al restante patrimonio della fondazione, il consiglio di fondazione deve osservare per analogia i compiti e le misure precedentemente esposti e, in generale, controllare l'intero patrimonio della fondazione, sempre che, per quanto riguarda il patrimonio dell'opera di previdenza, i compiti di attuazione e controllo degli investimenti non siano stati delegati alle commissioni amministrative.

## 4 Disposizioni finali

### Art. 16 Riserva di modifica

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione, in base alla legge e all'atto di fondazione. Le modifiche devono essere portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza.

### Art. 17 Entrata in vigore

Il regolamento in materia d'investimenti entra in vigore a seguito della delibera del consiglio di fondazione del 22 maggio 2018 e sostituisce il precedente regolamento.

\* \* \*

# Appendice I

## Decisione del consiglio di fondazione riguardo all'investimento dei fondi a livello di fondazione

Adozione da parte del consiglio di fondazione del 16 ottobre 2018

### Fondo per la compensazione del rincaro (senza fondi separati per procedure in corso)

Strategia d'investimento e margini

Categoria d'investimento	Strategia	Min.	Max.	Benchmark
Liquidità	2%	0%	10%	Citigroup CHF 1M Euro D
Ipoteche Svizzera	0%	0%	10%	
Obbligazioni CHF Svizzera	15%	5%	25%	SBI Domestic (AAA-BBB)
Obbligazioni CHF Estero	8%	3%	13%	SBI Foreign (AAA-BBB)
Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	4%	0%	15%	Bloomberg Barclays Gl Agg Treas ex CH (CHF hedged)
Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	8%	0%	15%	Bloomberg Barclays Gl Agg Corp (CHF hedged)
Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	9%	0%	15%	Bloomberg Barclays Gl Agg Corp Short Term (CHF hdg)
Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged)	5%	0%	15%	JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Ind (CHF hdg)
Azioni Svizzera	15%	10%	20%	SPI
Azioni Estero	15%	5%	25%	85% MSCI World, ex CH 15% MSCI World Small Cap 5% MSCI Emerging Markets, tutto in CHF
Azioni Mondo (CHF hedged)	0%	0%	10%	MSCI World ex CH, (CHF hedged)
Immobili Svizzera	12%	0%	22%	KGAST Immo-Index
Immobili Estero	2%	0%	8%	SL REF (LUX) German Core Real Estate (CHF hedged)
D'investimento alternative	5%	0%	10%	
<b>Totale</b>	<b>100%</b>			
Totale azioni	30%	20%	40%	
Totale valute estere	15%	5%	30%	
Totale Immobili	14%	0%	30%	

La concretizzazione della strategia d'investimento avviene esclusivamente tramite l'impiego di strumenti d'investimento collettivo. Occorre attenersi alle prescrizioni della LPP, dell'OPP 2 e alle raccomandazioni dell'autorità di vigilanza nonché al regolamento in materia d'investimenti della fondazione.

Gestore patrimoniale: Swiss Life Asset Management SA

### Altri fondi

Gli altri fondi della fondazione vengono investiti esclusivamente in gruppi d'investimento LPP-Mix 25 della Fondazione d'investimento Swiss Life, tenendo conto di un'adeguata quota liquida.

## Appendice II

### Persone incaricate della gestione patrimoniale

Le seguenti persone e istituzioni sono incaricate della gestione patrimoniale della fondazione:

Nome	Indirizzo
<b>Offerente di investimenti collettivi</b>	
-Fondazione d'investimento Swiss Life	- General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo
-Fondazione d'investimento UBS per la previdenza del personale	- Casella postale, 8098 Zurigo
-Credit Suisse Fondazione d'investimento	- Kalandergasse 4, 8070 Zurigo
<b>Gestore patrimoniale</b>	
-Credit Suisse Asset Management	- Kalanderplatz 1, 8045 Zurigo
-Swiss Life Asset Management SA	- General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo
-UBS Asset Management SA	- Casella postale, 8098 Zurigo



# Appendice III

## Regali di poco valore

Non devono essere dichiarati i regali di poco valore e i consueti regali occasionali. Pertanto, trova applicazione la seguente regolamentazione:

- 1- Sono considerati regali di poco valore e regali occasionali (inclusi gli inviti) i regali unici del valore di CHF 200 al massimo per singolo caso e CHF 1 000 all'anno e per singolo partner commerciale, al massimo, tuttavia, CHF 2 500. I regali di poco valore e i consueti regali occasionali sono ammessi e non devono essere dichiarati.
- 2- Sono equiparati a regali occasionali inviti a un evento in occasione del quale l'utilità per la fondazione è prioritaria, come seminari specializzati che si tengono non più di una volta al mese. Gli eventi ammessi di regola sono limitati a un giorno, non si estendono a un accompagnatore e sono raggiungibili con la macchina oppure con i mezzi pubblici. A mezzogiorno o alla sera all'evento può seguire una manifestazione comune e sociale.
- 3- I regali o gli inviti che per singolo caso o anno superano i limiti di cui ai punti 1 e 2 sono ammessi se approvati dal consiglio di fondazione. Essi devono essere dichiarati.
- 4- I vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni pecuniarie (buoni, retribuzioni) nonché kick back, retrocessioni e pagamenti simili non basati su un accordo scritto con il consiglio di fondazione, come pure inviti privati senza scopo commerciale palese (concerti, esposizioni, ecc.) devono esseri consegnati alla fondazione.
- 5- Nel caso di vantaggi patrimoniali che, a torto, non sono stati consegnati, la fondazione è tenuta a richiedere il rimborso immediato dei valori pecuniari in questione ed è autorizzata a ricorrere a sanzioni che, nel singolo caso, possono comportare la disdetta del rapporto di lavoro o del mandato e il successivo avvio di una denuncia per sottrazione di beni.



# Appendice IV

## Universo d'investimento per la variante "Individuale con rebalancing"

Per la variante "Individuale con rebalancing" l'opera di previdenza ha la possibilità di definire una propria strategia d'investimento. A tale proposito sono disponibili i seguenti valori pecuniari.

<b>Fondazione d'investimento Swiss Life</b>	<b>valore</b>
Swiss Life Obbligazioni CHF Svizzera	1239071
Swiss Life Obbligazioni CHF Estero	1245477
Swiss Life Obbl. Global (CHF hedged)	1245479
Swiss Life Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	11955694
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	22073699
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	11955702
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged)	38013680
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	36974875
Swiss Life Azioni Svizzera	1245481
Swiss Life Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati	39561885
Swiss Life Azioni Svizzera Small & Mid Caps	39561890
Swiss Life Azioni Estero	1245539
Swiss Life Azioni Global Small Caps	40068789
Swiss Life Azioni Emerging Markets	39561902
Swiss Life Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	31952442
Swiss Life Immobili Svizzera*	10615013
Swiss Life Immobili Svizzera Terza età e Sanità*	38555648
Swiss Life Immobili commerciali Svizzera*	13683758
Swiss Life Fondi immobiliare Svizzera	12468379
Swiss Life Strategie d'investimento alternative liquide (CHF hedged)	43583003
Swiss Life LPP-Mix 15	1564965
Swiss Life LPP-Mix 25	1245601
Swiss Life LPP-Mix 35	1245606
Swiss Life LPP-Mix 45	1245607

<b>UBS Fondazione investimento</b>	<b>valore</b>
UBS AST Obbligazioni Svizzera in CHF I-A1	11761152
UBS AST Obbligazioni Svizzera in CHF Indicizzata I-A1	11761162
UBS AST Obbligazioni Estero in CHF I-A1	11761173
UBS AST Obbligazioni Estero in CHF Indicizzata I-A1	11761218
UBS AST Obbligazioni v.e. Globale (hedged in CHF) I-A1	27375550
UBS AST Obbligazioni valute estere Globale I-A1	11761237
UBS AST Azioni Svizzera I-A1	11761670
UBS AST Azioni Svizzera Indicizzate I-A1	11761688
UBS AST Azioni Small & Mid Caps Svizzera I-A1	11761862
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1	11764648
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive (hedged CHF) I-A1	14741965
UBS AST Azioni Svizzera Indicizzate I-A1	11761688
UBS AST Azioni Europa (ex CH) Indicizzate	287554
UBS AST 2 US Equities Passive I-A1	27398556
UBS AST Azioni Mercati emergenti Globale I-A1	27398329
UBS AST Impoparts Svizzera I-A1	11764616
UBS AST Immobili Svizzera*	287549
UBS AST Immobili commerciale Svizzera*	10077053
UBS AST 2 LPP-25 Active Plus I-A2	28093353
UBS AST 2 LPP-40 Active Plus I-A2	28093358

<b>Credit Suisse Fondazione d'investimento</b>	<b>valore</b>
CSF Money Market CHF	287500
CSF Ipoteche Svizzera*	287573
CSF Swiss Bonds CHF	287565
CSF Foreign Bonds CHF	287571
CSF Short Term Bonds CHF	2070709
CSF Inflation Linked Bonds CHF	1764678
CSF Mid Yield Bonds CHF	1082332
CSF Equity Linked Bonds	287572
CSF Bonds USD	392578
CSF Bonds EUR	287501
CSF International Bonds	287566
CSF Equity Switzerland	287567
CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland	1039194
CSF Swiss Index	887912
CSF Fund Selection Equity Switzerland	10733071
CSF 2 World Index	1915891
CSF 2 Private Equity	1137822
CSF Euro Index	349349
CSF Fund Selection Equity Europe	287502
CSF 2 US Index	349353
CSF Fund Selection Equity USA	12701578
CSF Fund Selection Equity Emerging Markets	1062835
CSF Nippon Index	349351
CSF Fund Selection Equity Dragon Countries	135404
CSF Real Estate Switzerland*	1312300
CSF Real Estate Switzerland Residential*	2522609
CSF Real Estate Switzerland Pooled Investments	3108145
CSF Real Estate Switzerland Commercial*	11354362
CSF 2 Mixta-LPP 25 S	14555173
CSF 2 Mixta-LPP 35	887904
CSF 2 Mixta-LPP 45	887909

\* Chiuso alle sottoscrizioni

Situazione: ottobre 2018 – Con riserva di modifiche degli offerenti

## Universo d'investimento per la variante "Individuale con mandato"

Per la variante Individuale con mandato (mandato di gestione patrimoniale) l'opera di previdenza ha la possibilità di definire una propria strategia d'investimento. A tale proposito sono disponibili i seguenti valori pecuniari.

<b>Fondazione d'investimento Swiss Life</b>	<b>valore</b>	<b>Credit Suisse Fondazione d'investimento</b>	<b>valore</b>
Swiss Life Obbligazioni CHF Svizzera PM	3026053	CSF Money Market CHF	287500
Swiss Life Obbligazioni CHF Estero PM	3026054	CSF Ipotecche Svizzera*	287573
Swiss Life Obbl. Global PM (CHF hedged)	3026055	CSF Swiss Bonds CHF	287565
Swiss Life Obbligazioni Global Stati+ PM (CHF hedged)	11956107	CSF Foreign Bonds CHF	287571
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese Short Term PM (CHF hedged)	22073695	CSF Short Term Bonds CHF	2070709
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese PM (CHF hedged)	11956108	CSF Inflation Linked Bonds CHF	1764678
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term PM (CHF hedged)	38013685	CSF Mid Yield Bonds CHF	1082332
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM (CHF hedged)	36974878	CSF Equity Linked Bonds	287572
Swiss Life Azioni Svizzera PM	3026057	CSF Bonds USD	392578
Swiss Life Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati PM	39561886	CSF Bonds EUR	287501
Swiss Life Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM	39561897	CSF International Bonds	287566
Swiss Life Azioni Svizzera Protect PM	13016963	CSF Equity Switzerland	287567
Swiss Life Azioni Estero PM	3026051	CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland	1039194
Swiss Life Azioni Global Small Caps PM	40068790	CSF Swiss Index	887912
Swiss Life Azioni Emerging Markets PM	39561964	CSF Fund Selection Equity Switzerland	10733071
Swiss Life Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)	31954200	CSF 2 World Index	1915891
Swiss Life Azioni Estero Protect PM (CHF hedged)	13016965	CSF 2 Private Equity	1137822
Swiss Life Immobiliare Svizzera*	10615013	CSF Euro Index	349349
Swiss Life Immobiliare Svizzera Terza età e Sanità*	38555648	CSF Fund Selection Equity Europe	287502
Swiss Life Immobiliare commerciali Svizzera*	13683758	CSF 2 US Index	349353
Swiss Life Fondi immobiliare Svizzera PM	12468565	CSF Fund Selection Equity USA	12701578
Swiss Life Strategie d'investimento alternative liquide PM (CHF hedged)	43583004	CSF Fund Selection Equity Emerging Markets	1062835
Swiss Life LPP-Mix 15	1564965	CSF Nippon Index	349351
Swiss Life LPP-Mix 25	1245601	CSF Fund Selection Equity Dragon Countries	135404
Swiss Life LPP-Mix 35	1245606	CSF Real Estate Switzerland*	1312300
Swiss Life LPP-Mix 45	1245607	CSF Real Estate Switzerland Residential*	2522609
		CSF Real Estate Switzerland Pooled Investments	3108145
		CSF Real Estate Switzerland Commercial*	11354362
		CSF 2 Mixta-LPP 25 S	14555173
		CSF 2 Mixta-LPP 35	887904
		CSF 2 Mixta-LPP 45	887909

  

<b>Swiss Life Funds</b>	<b>valore</b>
SL Flex Funds (CH) Dynamic Allocation (CHF) I	2398978
SL REF (CH) Swiss Properties*	29378486
SL REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, FCP-SIF*	19328638

  

<b>UBS Fondazione investimento</b>	<b>valore</b>
UBS AST Obbligazioni Svizzera in CHF I-A1	11761152
UBS AST Obbligazioni Svizzera in CHF Indicizzata I-A1	11761162
UBS AST Obbligazioni Estero in CHF I-A1	11761173
UBS AST Obbligazioni Estero in CHF Indicizzata I-A1	11761218
UBS AST Obbligazioni v.e. Globale (hedged in CHF) I-A1	27375550
UBS AST Obbligazioni valute estere Globale I-A1	11761237
UBS AST Azioni Svizzera I-A1	11761670
UBS AST Azioni Svizzera Indicizzate I-A1	11761688
UBS AST Azioni Small & Mid Caps Svizzera I-A1	11761862
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1	11764648
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive (hedged CHF) I-A1	14741965
UBS AST Azioni Europa (ex CH) Indicizzate	287554
UBS AST 2 US Equities Passive I-A1	27398556
UBS AST Azioni Mercati emergenti Globale I-A1	27398329
UBS AST Immoparts Svizzera I-A1	11764616
UBS AST Immobili Svizzera*	287549
UBS AST Immobili commerciale Svizzera*	10077053
UBS AST 2 LPP-25 Active Plus I-A2	28093353
UBS AST 2 LPP-40 Active Plus I-A2	28093358

\* Chiuso alle sottoscrizioni

Situazione: ottobre 2018 – Con riserva di modifiche degli offerenti